

IMMEDESIMAZIONE DEL RESPONSABILE TECNICO

La Guida proposta in questa pagina è stata redatta con particolare riferimento alle imprese artigiane, che rappresentano la maggioranza delle imprese esercenti tale attività.

Ad essa può farsi riferimento interamente anche nel caso di imprese non artigiane che, diversamente da queste ultime, debbono però ricorrere ad una figura esterna per qualificare l'impresa sotto il profilo tecnico, ove i requisiti tecnici che la norma prevede non siano posseduti dal titolare/socio dell'impresa esercente attività di impiantistica.

Il rapporto di immedesimazione con l'impresa

Il Responsabile Tecnico (ovvero il soggetto a cui è devoluta la responsabilità della conduzione tecnica dell'impresa) preposto all'esercizio di una delle attività rientranti nell'ambito di applicazione del DM 37/2008, deve avere un **"rapporto di immedesimazione con l'impresa"**, dal che discende che deve essere dipendente, o socio o familiare o in possesso di apposita procura institoria.

Il termine **"immedesimazione"**, come ha precisato a suo tempo il Ministero dell'Industria, con la Circolare n. 3342/C del 22 giugno 1994, va interpretato in senso stretto e cioè *"riferito alla necessità dell'esistenza, oggettiva e biunivoca, di un rapporto diretto del responsabile tecnico con la struttura operativa dell'impresa"*.

Nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia lo stesso imprenditore, il rapporto di immedesimazione - continua lo stesso Ministero - deve concretizzarsi in una forma di collaborazione con quest'ultimo che consenta al "preposto-responsabile tecnico" di operare in nome e per conto dell'impresa, impegnandola sul piano civile con il proprio operato e con le proprie determinazioni, sia pure limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività della stessa. Sono considerati **"immedesimati"** con l'impresa, secondo la normativa in materia e le varie circolari emanate dal Ministero:

- il titolare,
- il lavoratore dipendente,
- il socio prestatore d'opera,
- il familiare collaboratore,
- l'istitutore.

Il comma 2 dell'art. 3 del D.M. n. 37/2008, stabilisce che il responsabile tecnico può svolgere tale funzione **per una sola impresa** e la qualifica è **incompatibile con ogni altra attività continuativa**.

In caso di Istitutore, la relativa procura non può essere di tipo tecnico, ovvero riferirsi ai soli aspetti tecnico operativi dell'attività, ma deve necessariamente conferire i più ampi poteri direttivi necessari ad abilitare l'impresa. Nel caso contrario, ha precisato il Ministero, *"se quindi il procuratore impegnasse l'impresa con il proprio operato e le proprie determinazioni limitatamente agli aspetti tecnici dell'attività si ricadrebbe nella disciplina dettata dall'art. 2209 del C.C. che equipara a fini pubblicitari tale procura a quella institoria, senza che tuttavia il procuratore debba considerarsi preposto all'esercizio dell'impresa. In tal caso il procuratore non avrebbe potere direttivo ma esclusivamente funzioni esecutive, tali perciò da allontanarlo dalla rappresentanza"*

legale dell'impresa e dalla possibilità concreta di essere nominato responsabile tecnico.” (parere a privato del 28/04/2010).

Si precisa che solo con l'invio della SCIA e la preposizione alla gestione tecnica da parte dell'imprenditore, l'istitutore assume la qualifica di Responsabile Tecnico per l'attività e, parimenti, la cessazione dalla qualifica di Responsabile Tecnico non fa venire meno la carica di Istitutore.